

Cassazione civile , sez. lav., 20 maggio 1997 n. 4504

È nulla ai sensi dell'art. 1356 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa, tale da far venir meno l'efficacia vincolante dell'intero contratto, la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riserva in ogni momento la possibilità, previa comunicazione, di trattare direttamente alcuni clienti (non previamente individuati), così escludendo ogni diritto dell'agente in quanto l'applicazione di detta clausola svuoterebbe di significato il contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarre all'agente un numero indefinito di clienti - anche tutti - senza riconoscergli diritto a provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attività svolte per organizzare una sempre più estesa rete di clienti.

(OMISSIS)

Fatto

Roberto Guerrera conveniva in giudizio, dapprima dinanzi al Pretore del lavoro di Milano e, successivamente dinanzi al Pretore del lavoro di Ancona, competente territorialmente, la Cartiera Milani s.p.a.

Esponesse di essere stato agente della società convenuta in esclusiva dapprima per la provincia di Bergamo e, in parte, della provincia di Milano e, successivamente, per l'intera provincia di Milano e per la provincia di Pavia; che in forza del contratto egli aveva diritto alle provvigioni, dirette o indirette, per tutti i clienti della zona di esclusiva, esclusi i cosiddetti clienti direzionali, cioè quelli riservati espressamente dalla società a sé stessa; che tali clienti erano in origine sette, quindi erano divenuti ventuno e infine sempre di più sino a indurlo a recedere dal contratto; che dopo la esclusione del rapporto aveva constatato che la società preponente aveva ommesso di provvedere al pagamento in suo favore di provvigioni a lui spettanti in base al mandato di agenzia. Chiedeva, pertanto, che la società convenuta fosse condannata al pagamento della somma di lire 192.640.420 quali provvigioni insolute e del FIRR relativo.

Costituitasi in giudizio, la Cartiera Milani Fabiano si opponeva alla domanda eccependo che i clienti in questione o erano fuori dalla zona di esclusiva del Guerrera o erano clienti direzionali.

Espletata l'istruttoria, con sentenza in data 20 marzo 1991 il Pretore accoglieva la domanda limitatamente ad alcuni clienti per la somma di lire 7.388.964 come successivamente determinata da una c.t.u.

La decisione del Pretore è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Ancona che, con sentenza depositata il 3 maggio 1993, ha dichiarato che il Guerrera aveva diritto alle provvigioni e al FIRR anche per gli affari relativi ad alcuni altri clienti.

Avverso la decisione del Tribunale la Cartiera Milani s.p.a. propone ricorso articolato in un solo motivo e illustrato con memoria. Roberto Guerrera resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale articolato anch'esso in un solo motivo e illustrato anch'esso con memoria.

Diritto

Devono innanzitutto essere riuniti i due ricorso proposti avverso la stessa decisione in un solo procedimento.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione la falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 1339, 1362 e segg., cod. civ. 2697 e segg. cod. civ. e dell'art. 1 e segg. della legge 14 luglio 1959 n. 741, nonché il vizio di omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Lamenta che il Tribunale abbia attribuito efficacia generale e automatica, anzi autorità di norma imperativa, agli accordi collettivi successivi a quelli recepiti in decreti legislativi ex lege n. 741-1995. Lamenta inoltre che abbia erroneamente interpretato e applicato tali norme.

In particolare il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto:

- a) per quanto riguarda il cliente Calcografia Carte Valori e Rolta, che la comunicazione dell'esclusione di clienti prevista senza particolari requisiti formali dal contratto di agenzia doveva essere scritta alla stregua della clausola collettiva sulle variazioni di zona;
- b) per quanto riguarda il cliente Cartindustria San Cesario che esso rientrava nella zona di esclusiva dell'agente solo perché aveva trasferito in tale zona il proprio domicilio fiscale;
- c) per quanto riguarda il cliente Cartiera Paolo Pigna che rientrava nelle categorie commerciali presso cui l'agente doveva promuovere affari, mentre in realtà si trattava di un'impresa concorrente della società preponente;
- d) per quanto riguarda i clienti Lediberg e Callegari che la comunicazione di esclusione da parte della società non aveva effetto in quanto erano stati seguiti successivamente da un altro agente e non dalla direzione della società preponente.

Con un unico motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1341, secondo comma e 1342 secondo comma cod. civ., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Assume che la clausola n. 2 secondo comma del contratto che prevede la facoltà della società preponente di variare la zona di esclusiva dell'agente è nulla come clausola vessatoria non approvata per iscritto.

Va esaminato, innanzitutto, per motivi di opportunità espositiva il ricorso incidentale del sig. Guerrera.

Il ricorso è fondato.

Il primo comma dell'art. 2 del contratto di agenzia stipulato tra le parti dispone: "L'incarico è da espletare, come convenuto, nella provincia di Bergamo, e parte della provincia di Milano limitatamente ai comuni elencati nell'allegato n. 1, senza possibilità di sconfinamento in altro territorio e con esclusione dei clienti direzionali, di cui all'allegato n. 2".

Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: "La mandante si riserva, in via di eccezione, previa comunicazione, di escludere qualche altra ditta con la quale potrà avere rapporti diretti e l'agente non potrà sollevare eccezioni, nè pretendere indennità o provvigioni di sorta".

Questo Collegio ritiene che la clausola contrattuale contenuta nel secondo comma dell'art. 2 debba considerarsi nulla come clausola meramente potestativa e tale da far venir meno l'efficacia vincolante dell'intero contratto. La sua applicazione, infatti, svuoterebbe di significato non soltanto l'elenco dai clienti direzionali indicato dal primo comma, ma lo stesso contratto di agenzia e si risolverebbe in un'ingiustificato disequilibrio contrattuale e danno dell'agente.

Questo potrebbe essere spogliato senza alcun motivo e in qualsiasi momento dalla società preponente di un numero indefinito di clienti - e anche di tutti e certamente dei più importanti - senza alcun diritto a provvigioni o a indennità e senza alcun conto delle spese e dell'attività da lui svolte per organizzare una sempre più estesa e importante rete di clienti.

D'altra parte non può ritenersi esatto quanto afferma il Tribunale e, cioè, che la clausola in questione sarebbe valida in quanto "ispirata alla contrattazione collettiva vigente".

Difatti, a parte che la contrattazione collettiva, anche se estesa con efficacia erga omnes da un'apposita legge, non può attribuire validità a una clausola invalida, è certo che nel contratto collettivo del 1962 non si rinviene alcuna disciplina particolare dei clienti direzionali e l'articolo richiamato dal Tribunale riguarda il diverso problema della modifica della zona di esclusiva nel corso del contratto.

Il ricorso principale deve invece essere respinto. Difatti l'esame dei vizi della sentenza lamentati dal ricorrente in ordine ai clienti di cui alle lettere a) e d) deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale.

Il vizio della sentenza lamentato dal ricorrente con il n. 2 del ricorso non sussiste. Si tratta infatti di un accertamento del Tribunale che ha ritenuto, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, che il cliente rientrasse, per l'attività svolta e per l'elezione del domicilio fiscale, nella zona di esclusiva dell'agente.

Parimenti non sussiste il vizio della sentenza lamentato dal ricorrente con il n. 3 del ricorso. È evidente, infatti, che una società, quando acquista beni da una impresa concorrente è cliente di questa e all'agente spetta la provvigione sugli affari conclusi.

Il ricorso incidentale deve dunque essere accolto, e il ricorso principale deve essere rigettato; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Pesaro che provvederà al riesame della controversia in base al seguente principio di diritto: "Deve considerarsi nulla la clausola di un contratto di agenzia con la quale la società preponente si riserva di modificare in qualsiasi momento e a proprio libito la lista dei clienti direzionali senza che l'agente possa vantare alcun diritto a provvigioni o a indennità e senza che possa opporre eccezioni di sorta".

Il Tribunale di Pesaro, quale giudice di rinvio, provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Pesaro che provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 15 novembre 1996.